




**FIG. 2 - PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE
NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2006-2007
PER REGIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA**




La ripartizione delle operazioni per settori produttivi (cfr. Fig. 3) ha confermato la prevalenza della fabbricazione di macchine, seguita dall'industria manifatturiera e dal commercio all'ingrosso, a pari livello con i settori tessile e della fabbricazione dei prodotti in metallo.

**FIG. 3 - PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE
NUMERO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2006-2007
PER SETTORE DI ATTIVITA' DELL'IMPRESA BENEFICIARIA**



Infine, in relazione alla dimensione delle imprese che realizzano programmi di penetrazione commerciale, la percentuale delle piccole e medie imprese (84 per cento) ha subito una lieve diminuzione rispetto agli anni precedenti (86 per cento nel 2006 e 85 per cento nel 2005). Il grafico che segue mette a confronto la serie storica a partire dal 1999 del numero di operazioni poste in essere dalle piccole e medie imprese (PMI) e dalle grandi imprese (GI), da cui risulta la costante netta prevalenza nel ricorso all'intervento delle imprese minori rispetto alle altre.



II. 2 – L'intervento finanziario per la partecipazione a gare internazionali (legge 304/90, art. 3)


La legge 304/90 disciplina i finanziamenti agevolati concessi ad imprese italiane per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Questi finanziamenti sono concessi a valere sul medesimo Fondo rotativo utilizzato per i programmi di penetrazione commerciale, nel limite però di 25,8 milioni di euro. Essi hanno un massimale rapportato al valore della commessa per la quale concorre l'impresa, possono coprire fino al 100 per cento delle spese di partecipazione alla gara, hanno una durata di 4 anni, di cui uno e mezzo di preammortamento, ed un tasso agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento per il credito all'esportazione vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento (nel 2007, il tasso agevolato medio è stato pari all'1,91 per cento, come per i programmi di penetrazione commerciale). Anche per questa tipologia di interventi l'importo massimo finanziabile dipende anche dal contenuto di agevolazione

degli stessi, calcolato in termini di equivalente sovvenzione lordo, nonché dall'ammontare di eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti dalle imprese.

Con riferimento ai dati sull'attività, dalla Tav. 1 si può riscontrare, con 5 operazioni accolte nel 2007 per 2,3 milioni di euro, una sostanziale tenuta rispetto ai due anni precedenti. In ogni caso, i dati storici sull'attività confermano come l'intervento agevolativo in questione stia diventando sempre più di "nicchia", anche per le motivazioni espresse nel capitolo concernente le operazioni di penetrazione commerciale.

**TAV. 1 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LA PARTECIPAZIONE
A GARE INTERNAZIONALI**

Anni	Operazioni Accolte (numero)	Importo finanziamenti agevolati (€/mln)
1999	18	4,3
2000	8	2,3
2001	19	2,7
2002	19	3,0
2003	17	2,6
2004	14	1,8
2005	5	0,4
2006	6	2,9
2007	5	2,3



Nel 2007, come nei tre anni precedenti, i finanziamenti accolti hanno avuto come primaria area di destinazione il Mediterraneo e Medio Oriente e, all'interno di questa, una concentrazione totale in solo due Paesi, Arabia Saudita (3) e Algeria (2). Le imprese beneficiarie dei finanziamenti accolti nel 2007 sono state tre, con sede in Emilia Romagna, Campania e Abruzzo.

II.3 – L'intervento finanziario per studi di prefattibilità e fattibilità e per programmi di assistenza tecnica (decreto legislativo 143/98, art. 22, comma 5)

L'art. 22, comma 5, del decreto legislativo 143/98 disciplina i finanziamenti agevolati concessi alle imprese italiane a fronte di: a) spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, in cui il corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera; b) spese relative a studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.


Anche questi interventi agevolativi vengono concessi a valere sul medesimo Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge 394/81, utilizzato per i programmi di penetrazione commerciale e per le gare internazionali. Il tasso applicato a questi finanziamenti è però particolarmente agevolato, essendo pari al 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all'esportazione vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento (nel 2007 il tasso agevolato medio è stato pari allo 1,195 per cento rispetto allo 0,975 per cento del 2006), e copre, salvo la specifica fattispecie assai rara di cui alla lettera a), il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle stesse imprese e approvato dal Comitato. Il massimale dei finanziamenti è di 361.000 euro per gli studi e di 516.000 per l'assistenza tecnica, la loro durata è di tre anni e sei mesi per gli studi, compreso un periodo di preammortamento di sei mesi, e di quattro anni per l'assistenza tecnica, compreso un periodo di preammortamento di un anno. A questi finanziamenti, soggetti fin dalla loro nascita alla Regola comunitaria "de minimis", il Comitato Agevolazioni ha deliberato di applicare, a partire dall'1.1.2007, la stessa misura di garanzia (40 per cento) adottata per la legge 394/81, nonché i medesimi criteri e modalità, per analogia con la penetrazione commerciale e per introdurre anche per questa tipologia di finanziamenti una valutazione di merito.

Nel 2007 la riduzione delle domande di finanziamento presentate è stata ancora più sensibile che nell'anno precedente. Infatti, sono pervenute 25 domande per studi di fattibilità collegati ad investimenti/esportazioni italiane all'estero e solo 7 domande per programmi di assistenza tecnica, per un totale di 32 nuove domande per 7,6 milioni di euro (nel 2006, le domande erano state complessivamente 60 per 13,2 milioni di euro). Nello stesso periodo, il Comitato ha accolto 24 operazioni per circa 4,7 milioni di euro (contro 41 operazioni per circa 9 milioni di euro nel 2006), mentre vi è stata una sola operazione non accolta e 8 archiviate (queste ultime per mancanza di dati sufficienti per completare l'istruttoria o per rinuncia da parte dei richiedenti). La contrazione del numero di operazioni accolte nel 2007 rispetto al 2006 è stata del 41,5 per cento. I dati di cui sopra evidenziano come anche l'intervento agevolativo relativo agli studi e all'assistenza tecnica, benché giovane (la sua operatività è iniziata soltanto nel 2000), necessiti di una riflessione

Nella Tav. 1 si riportano, per gli anni dal 2000 al 2007, i dati relativi alle operazioni accolte e ai relativi importi, ripartiti per studi di prefattibilità/fattibilità e programmi di assistenza tecnica.

TAV. 1 – FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA' (SF) E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA (AT)


Anni	Operazioni Accolte (numero)		Importo finanziamenti agevolati (€/mln)	
	SF	AT	SF	AT
2000	7	1	1,6	0,2
2001	50	14	10,1	4,5
2002	52	27	11,0	9,3
2003	79	20	15,3	6,0
2004	87	14	18,4	5,3
2005	46	13	9,5	4,6
2006	38	3	7,9	1,1
2007	20	4	3,3	1,4



Delle 24 operazioni accolte nel 2007, ne sono state revocate 5, con un'incidenza percentuale del 20,8 per cento. Tale incidenza, destinata ad aumentare per effetto di eventi connessi alle successive fasi dell'erogazione, del consolidamento e del rimborso dei finanziamenti, si presenta in aumento rispetto al 2006, ma sostanzialmente in linea con i livelli registrati negli anni precedenti (15,6 per cento nel 2001, 16,4 per cento nel 2002, 18,1 per cento nel 2003, 23,7 per cento nel 2004, 22 per cento nel 2005 e 14,6 nel 2006).

La ripartizione per aree geografiche delle operazioni accolte (cfr. Fig. 1) vede l'Asia come area privilegiata nel 2007 con il 46 per cento dei casi (24 per cento nel 2006), seguita dal Mediterraneo e M.O. L'Europa Centro-Orientale e C.S.I., che era al primo posto nel 2006, scende ora al terzo (il ridimensionamento è stato influenzato dall'ingresso nell'Unione Europea della Bulgaria e, in particolare, della Romania); segue l'area dell'America Latina e Caraibi. Le operazioni accolte relative agli studi di fattibilità e all'assistenza tecnica hanno riguardato 15 singoli Paesi. Di questi, il più richiesto è stato la Cina con 7 operazioni, mentre nel 2006 il primo Paese era stato la Romania con 9 operazioni accolte.



**FIG. 1 - STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA' E PROGRAMMI
DI ASSISTENZA TECNICA
NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2007 PER AREE GEOGRAFICHE**




La ripartizione regionale delle imprese che hanno beneficiato nel 2007 dei finanziamenti in questione (cfr. Fig. 2) mette in evidenza il primato del Lazio, seguito di misura dalla Lombardia. Per quanto riguarda le macro aree italiane, a differenza del 2006, Nord e Centro invertono la tendenza (il Nord scende da 65 per cento a 54 per cento, mentre il Centro sale da 32 per cento a 42 per cento). Il Sud presenta nel 2007 un solo accoglimento.

La ripartizione per settori produttivi (cfr. Fig. 3) conferma il primato del settore meccanico, seguito da quello dei servizi e dal commercio all'ingrosso.

FIG. 2 – STUDI DI PREFATTIBILITA' E FATTIBILITA' E PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA NUMERO FINANZIAMENTI CONCESSI NEL 2006-2007 PER REGIONE DELL'IMPRESA BENEFICIARIA



Con riferimento infine alle dimensioni delle imprese che effettuano studi di fattibilità e programmi di assistenza tecnica, si riconferma il trend dell'anno precedente con l'87 per cento di PMI ed il 13 per cento di G.I. (nel 2006 85 per cento PMI e 15 per cento G.I.). Il grafico che segue, contenente la serie storica del numero di operazioni accolte, mette in evidenza come anche questo intervento, così come la penetrazione commerciale, sia destinato prevalentemente alle PMI.



==◇==◇==◇==

III – VALUTAZIONI SULL’ATTIVITA’ DEL 2007

III.1 - Le Risorse Finanziarie

La legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha disposto la confluenza nel Fondo per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese degli stanziamenti, indicati nell’apposito Allegato 2, destinati al rifinanziamento del Fondo 295/73 relativo al supporto del credito all’esportazione (stabilizzazione del tasso di interesse e gli smobilizzi pro soluto) e degli investimenti all’estero (contributi agli interessi), analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti in osservanza del disposto della legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001, art. 46). La menzionata legge 448/2001 prevede che con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, le risorse confluite nel fondo unico siano ripartite per consentirne l’utilizzo per il quale sono state stanziare.

La X Commissione Permanente della Camera dei Deputati (la Commissione del Senato della Repubblica non si è espressa, facendo scattare l’istituto del silenzio-assenso) ha dato, il 25 settembre 2007, parere favorevole al riparto in favore del Fondo 295 ponendo due condizioni: a) che il Governo definisca i criteri guida generali che indirizzino la valutazione della SIMEST in sede di assegnazione degli incentivi; b) che sia prevista una rendicontazione degli impegni assunti che permetta di evidenziare, in sede di predisposizione della relazione annuale, le assegnazioni effettuate e le eventuali discrepanze tra queste ultime e i criteri guida adottati.

In accordo con il Ministero del Commercio Internazionale e la SIMEST, in sede di ripartizione delle risorse, è stato evidenziato che il Fondo 295/73 è regolato da un *corpus* normativo composto da norme internazionali, comunitarie e nazionali che, essendo ben più stringente dei criteri guida generali richiesti dalla X Commissione, regola compiutamente l’attività del Comitato Agevolazioni e della SIMEST in qualità di gestore e quindi porta a ritenere soddisfatta la prima condizione menzionata in precedenza, potendosi procedere al rispetto della seconda. Al riguardo, si illustrano di seguito le predette norme e l’applicazione delle stesse allo scopo di evidenziare quanto richiesto al Parlamento, sottolineando che quanto viene esposto è stato incluso anche nel rendiconto di gestione che viene trasmesso agli organi di controllo previsti dall’ordinamento.

Il Fondo 295/73 è destinato alla concessione di interventi agevolativi finanziari sui finanziamenti relativi a:

- crediti all'esportazione riguardanti beni d'investimento;
- investimenti in società e imprese all'estero.

L'intervento finanziario nei crediti all'esportazione si rivolge a quei settori produttivi di beni d'investimento (macchinari, impianti, infrastrutture, mezzi pubblici di trasporto, telecomunicazioni, ecc.) che offrono ai committenti esteri termini di regolamento delle forniture a medio-lungo termine (2-15 anni). L'intervento del "Sistema Paese", derivante dalla limitata capacità degli operatori finanziari privati di assumere i rischi connessi al credito a medio-lungo termine, si realizza attraverso due programmi: copertura assicurativa/garanzia (SACE SpA); agevolazione finanziaria (Fondo 295/73 – SIMEST).

L'operatività dei programmi citati è disciplinata in modo puntuale dagli accordi internazionali definiti in ambito OMC e OCSE, dalle norme comunitarie, sia di settore sia generali (aiuti di Stato) e dalla normativa nazionale. Tale *corpus* giuridico individua in dettaglio condizioni e termini dell'intervento pubblico, allo scopo di livellare gli interventi dei sistemi di sostegno pubblico per favorire l'eliminazione dei sussidi e quindi la *fair competition*.

Gli accordi internazionali che stabiliscono regole comuni per il sostegno pubblico nel credito all'esportazione tra i paesi firmatari, tra cui l'Italia, sono: a) l'ASCM, Accordo sui Sussidi e le Misure Compensative dell'OMC (*Uruguay Round* del 1995); b) l'Accordo OCSE sui Crediti all'Esportazione che beneficiano di Sostegno Pubblico, noto anche come "Consensus".

L'ASCM individua le tipologie d'intervento governativo a supporto delle attività economiche, ivi compresa l'esportazione, che sono considerate sussidio e, in quanto tali, proibite. L'ASCM stabilisce, tuttavia, che gli interventi di supporto al credito all'esportazione che applicano regole d'intervento sui tassi d'interesse contenute in accordi sottoscritti da almeno 12 paesi membri dell'OMC sono da considerarsi esenti dalla generale proibizione al conferimento di sussidi, come nel caso del *Consensus*.

Il *Consensus* disciplina puntualmente l'intervento di sostegno pubblico al credito all'esportazione ed è negoziato, per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, dalla Commissione. È opportuno sottolineare che l'accordo riguarda l'intero comparto dell'*export* di beni d'investimento, con la sola esclusione esplicita delle forniture militari ed agricole, e non prevede l'individuazione a discrezione dei paesi firmatari di settori produttivi preferenziali, aree territoriali o particolari operatori su cui concentrare

l'intervento, in quanto in tal modo verrebbe pregiudicata la sua stessa finalità citata in precedenza, cioè la parificazione dei livelli di concorrenza tra paesi industriali, e, con essa, l'accesso alla *par condicio* stabilita in sede internazionale ai settori eventualmente esclusi.

L'accordo *Consensus* descrive le varie forme che può assumere il sostegno pubblico al fine di consentire all'esportatore di offrire al committente estero dilazioni a medio-lungo termine del pagamento della fornitura: assicurazione, garanzia, finanziamento diretto, rifinanziamento agli istituti di credito e, infine, intervento sul tasso d'interesse (cosiddetto intervento di stabilizzazione).

Ciascuna di queste attività è sottoposta a limitazioni in termini di: a) regolamento del credito (percentuale massima dilazionabile, durate massime di rimborso); b) tassi di interesse minimi applicabili; c) premi minimi assicurativi da corrispondere per gli interventi di copertura dei rischi del credito.

Le norme nazionali, che discendono dalla disciplina internazionale e comunitaria, sono le seguenti:

- Decreto legislativo 31.3.1998, n. 143: attribuisce a SIMEST la gestione dei programmi di supporto in conto interessi, definisce le tipologie di fornitura ammesse all'intervento e i destinatari dei contributi, demanda al CIPE l'individuazione delle operazioni finanziarie ammissibili, prevede le operazioni di copertura dell'esposizione al rischio di variazione dei tassi d'interesse, disciplina la relazione al Parlamento;
- DM 21.4.2000, n. 199, come modificato dal DM 8.1.2007, n. 27: regolamento che stabilisce condizioni, modalità e tempi per la concessione dei contributi in conto interessi, individuando i tassi di riferimento e disciplinando l'intervento in fase di approntamento della fornitura, le deroghe alle modalità d'intervento per allineamento con la concorrenza estera e le modalità di cessazione, rinuncia e revoca dell'intervento;
- Delibere CIPE n. 160 e 161 del 1999 e successive modifiche e integrazioni (delibere 21.12.2004 e 20.7.2007): definiscono la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili all'intervento agevolato del Fondo 295/73 gestito da SIMEST.

In aggiunta, il Comitato Agevolazioni ha definito in apposite circolari, in conseguenza delle disposizioni citate in precedenza e in base ai poteri attribuitigli dalla Convenzione stipulata tra il Ministero del Commercio Internazionale e la SIMEST, i termini operativi degli interventi del Fondo 295/73.

L'intervento finanziario sulle operazioni di investimento in società e imprese all'estero, stabilito dall'art. 4 della legge 100/90 e dall'art. 2 comma 7 della legge 19/91, prevede il sostegno pubblico in favore delle imprese italiane che acquisiscono quote di

capitale di rischio in società estere partecipate dalla SIMEST o dalla FINEST in paesi diversi da quelli facenti parte dell'UE.

Come per gli altri interventi a valere sul Fondo 295/73, le ammissioni all'agevolazione sono demandate al Comitato Agevolazioni citato in precedenza, integrato, nel caso di domande ai sensi della legge 19/91, dai rappresentanti delle regioni interessate. Anche in questo caso, la SIMEST e il Comitato, rispettivamente in sede di proposta e di approvazione delle specifiche operazioni, sono tenuti all'osservanza di regole precise, contenute nei seguenti provvedimenti:

- Decreto legislativo 31.3.1998, n. 143: attribuisce alla SIMEST la gestione dei contributi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società estere partecipate da SIMEST/FINEST, alle modalità, condizioni e importo massimo, stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Commercio Internazionale; modifica la struttura dell'intervento, precedentemente concepito come finanziamento a tasso agevolato concesso dal solo Mediocredito centrale, prevedendo la concessione alle società italiane di un contributo agli interessi a fronte di finanziamenti accesi con banche operanti in Italia; stabilisce il tasso di riferimento per il contributo;
- D.M. 1.3.2000, n. 113: regola le condizioni, modalità e tempi per la concessione dei contributi, tra cui le caratteristiche delle acquisizioni delle società estere, le modalità di calcolo dell'importo agevolabile e dell'erogazione, la cessazione o revoca del contributo;
- Legge 14.5.2005, n. 80: esclude l'intervento per progetti d'investimento che non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché il mantenimento di una parte sostanziale delle attività produttive.

Il Comitato Agevolazioni e la SIMEST in qualità di gestore del Fondo 295/73 hanno puntualmente rispettato il *corpus* normativo e le regole descritte in precedenza e non vi sono da segnalare discrepanze tra queste e l'attività, che è descritta in dettaglio nelle pagine che seguono.

Per completezza di informazione si segnala che la legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007, art. 3 comma 33) ha disposto la cessazione dell'efficacia, a decorrere dall'anno 2008, dell'art. 46 della citata legge 448/2001, abrogando l'istituto del fondo

unico e disponendo la confluenza delle relative risorse direttamente ai capitoli di bilancio relativi alle autorizzazioni legislative confluite nel fondo medesimo.

Per quanto concerne il Fondo 394, non si sono resi necessari nuovi stanziamenti in bilancio per l'anno 2007.

Di seguito il quadro riferito all'esercizio finanziario 2007 degli effettivi trasferimenti dal bilancio dello Stato per finanziare l'attività di supporto del Fondo 295/73, l'unico dei due fondi oggetto della presente Relazione ad averne beneficiato, a seguito di quanto sopra esposto.

Fondo 295/73:

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Centro di responsabilità: Tesoro - UPB 3.2.3.33

- Sostegno finanziario del sistema produttivo - capitolo n. 7298:

- 10,0 milioni di euro in conto residui relativi all'anno 2005. Tale importo costituisce la prima assegnazione dell'importo di 28,823 milioni di euro relativi alle risorse autorizzate con la legge 311/2004 (legge finanziaria 2005) che, per mancanza della necessaria disponibilità in termini di cassa, non si è potuto trasferire al Fondo 295 nel corso dell'anno 2005 e che si è quindi provveduto ad "impegnare" per consentirne l'iscrizione in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, per il successivo trasferimento negli anni futuri; la restante parte dello stanziamento dell'anno 2005, pari a 18,823 milioni di euro, è stata trasferita al Fondo 295 nei primi mesi del 2008;

- 68,523 milioni di euro in conto competenza. Tale importo è costituito da risorse autorizzate in anni precedenti dalle seguenti leggi di rifinanziamento del Fondo 295/73 iscritte nella tabella F della legge finanziaria: a) l. 730/83, art. 18, commi ottavo e nono, per un importo di 53,0 milioni di euro; b) l. 266/97, art. 12, comma 2, per un importo di 15,523 milioni di euro. Tale stanziamento, tuttavia, in applicazione dei commi 507, 758, 759 e 762 dell'articolo 1 della medesima legge finanziaria per il 2007 (l. 296/2006), è stato ridotto ed una parte dei fondi, pari a 52,3 milioni di euro, è stata contestualmente accantonata e, quindi, resa indisponibile. Ciò fino all'emanazione del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla legge 29.11.2007 n. 222, che, modificando i commi 758, 759 e 762, ha consentito l'utilizzo per il 2007 di una parte delle somme accantonate, pari ad un importo di 40 milioni di euro. In conseguenza dell'applicazione delle norme richiamate, l'importo dello stanziamento per il 2007 assegnato al Fondo 295, a seguito del provvedimento di ripartizione del citato Fondo unico e della contestuale attribuzione delle relative risorse finanziarie al pertinente capitolo n. 7298, è stato pari a 56.2 milioni di euro.